



Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Lega Nazionale Dilettanti

DIPARTIMENTO INTERREGIONALE

Piazzale Flaminio, 9 - 00196 ROMA (RM)  
TEL. (06)328221  
FAX: (06)32822717

SITO INTERNET: <http://seried.lnd.it/>

Stagione Sportiva **2023/2024**

Comunicato Ufficiale N°89 del **15/02/2024**

## Sommario

GIUSTIZIA SPORTIVA.....	2
Decisioni del Giudice Sportivo.....	2

# GIUSTIZIA SPORTIVA

## **Decisioni del Giudice Sportivo**

Il Giudice Sportivo, Avv. Aniello Merone, con la collaborazione del rappresentante dell'A.I.A. Sandro Capri e del Coordinatore Giustizia Sportiva Marco Ferrari nella seduta del 15 febbraio 2024, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

## **GIUDICE SPORTIVO**

### **GARE DEL CAMPIONATO SERIE D**

**GARE DEL 28/ 1/2024**

#### **DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO**

##### CITTA DI VARESE S.R.L. - ASTI

Il Giudice Sportivo,

- esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla ASD ASTI CALCIO con il quale si deduce l'alterazione della regolarità dello svolgimento della gara in epigrafe, in ragione della presunta partecipazione di un calciatore non indicato in distinta e impiegato nel corso della gara con il n. 23, richiedendo per l'effetto che venga inflitta alla SSDARL CITT DI VARESE SRL la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 a 3, ai sensi dell'art. 10, co. 6, lett. a) C.G.S.;

- esaminato il rapporto di gara e rilevato come l'arbitro ha dettagliatamente spiegato l'accaduto e chiarito che il calciatore schierato con il n. 23 è Musumeci Simone, nato il 3.11.2001, regolarmente identificato ma indicato nella distinta consegnata prima dell'inizio della gara con il n. 14;

- con proprio supplemento di referto trasmesso dal Direttore di gara su richiesta di codesto Giudice Sportivo, l'Ufficiale ha ribadito "di aver attestato con assoluta certezza" l'identità del calciatore, il cui cambio di numerazione era dovuto alla rottura della divisa nel corso del riscaldamento;

P.Q.M.

Delibera:

- 1) di respingere il reclamo;
- 2) di convalidare il risultato della gara conclusasi con il seguente punteggio: SSDARL CITT DI VARESE SRL - ASD ASTI CALCIO 3-0;
- 3) di addebitare sul conto della ASD ASTI CALCIO il contributo di reclamo;

**GARE DEL 4/ 2/2024**

#### **DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO**

##### PIACENZA CALCIO 1919 SSDARL - CALCIO DESENZANO

Il Giudice Sportivo

- letto il ricorso, fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio, CALCIO DESENZANO SSD ARL, con il quale si chiede sia inflitta al PIACENZA CALCIO 1919 SRL la punizione sportiva della perdita della gara, ai sensi dell'art. 17 comma 5 del C.G.S., per avere detta società violato, a seguito delle sostituzioni di alcuni calciatori della propria squadra effettuate nel corso del secondo tempo, la norma sull'impiego dei calciatori "giovani";

- rilevato che il PIACENZA CALCIO 1919 SRL è scesa in campo, così come previsto dal C.U. n. 1, lettera c) del Dipartimento Interregionale, pubblicato il 1 luglio 2023 per la stagione sportiva 2023/2024 con 4 calciatori di cui uno nato dal 1° gennaio 2006 (Bassanini Riccardo, n. 37) e tre nati dal 1° gennaio 2004 (Moro Luca, n. 12, Ndoye Moussa Seck, n. 18 e lob Simone n. 24 ), ma nel corso del secondo tempo procedeva alla sostituzione di tre dei quattro calciatori e più precisamente: all' 11' del secondo tempo, il n. 18 Ndoye Moussa Seck (classe 2004) con il n. 20 Toure Amadou (classe 2003), al 30° del secondo tempo, il n. 24 lob Simone (classe 2004) con il n. 11 Zini Andrea (classe 1998) e il n. 37 Bassanini Riccardo (classe 2006) con il n. 38 Napoletano Antonio (classe 2006);

- rilevato che la sostituzione effettuata al 30° del secondo tempo determinava la violazione dell'obbligo d'impiegare, per l'intera durata della gara, almeno quattro calciatori under, così come previsto dal C.U. n. 1, lettera c) del Dipartimento Interregionale.

P.Q.M.

Delibera:

- 1) di accogliere il reclamo;
- 2) di infliggere al PIACENZA CALCIO 1919 SRL la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3;
- 3) di non addebitare la tassa di reclamo.

Il Coordinatore Giustizia Sportiva  
(Marco Ferrari)

Il Giudice Sportivo  
(Aniello Merone)

Eventuali reclami con richieste di copia dei documenti ufficiali avverso le decisioni assunte con il presente Comunicato dovranno essere presentati, ai sensi dell'art. 71 C.G.S., attraverso la piattaforma del processo sportivo telematico raggiungibile al seguente link: <https://pst.figc.it> così come disciplinato dal C.U.n° 166/a della FIGC del 20/04/2023.

Per info: 0684915100

F.I.G.C. – Corte Sportiva di Appello Nazionale – Via Campania, 47 – 00187 Roma

Il pagamento del contributo di reclamo dovrà essere effettuato:

- Tramite Addebito su Conto Campionato
- Tramite Assegno Circolare Non Trasferibile intestato alla FIGC Roma
- Tramite Bonifico Bancario IBAN FIGC: IT73R0100503309000000010000

**Publicato in Roma il 15 febbraio 2024.**

Il Segretario  
(Mauro de Angelis)

Il Presidente  
(Giancarlo Abete)